

(N. 810)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, PELLEGRINI, MINIO, SECCHIA, LUSSU e MANCINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1954

Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.

ONOREVOLI SENATORI. — I presentatori del seguente disegno di legge, nel prendere la loro iniziativa, sono stati certamente sollecitati dal profondo turbamento suscitato nell'opinione pubblica dai gravi incidenti recentemente verificatisi alla Camera dei deputati e dalle conseguite appassionate polemiche di stampa.

Ferma questa ragione immediatamente determinante, il progetto trova però in realtà i suoi motivi maggiori, seppure più lontani, nella mai sopita e legittima insoddisfazione delle larghe masse popolari che non sono mai riuscite a darsi ragione, nè mai l'ebbero da chi di dovere, della precipitosa rinuncia alla pubblicazione delle liste dell'O.V.R.A., dopo il timido suo inizio nei primi tempi dalla Liberazione.

Decidendo di dare pubblicità ai nomi di coloro che negli anni della dittatura, con viltà incommensurabile, si erano offerti per danaro all'attività più spregevole che possa esplicarsi in un civile consorzio — quella della delazione, spesso mascherata sotto la finzione dell'amicizia e della solidarietà politica, e con

bassi intenti provocatori — i primi governanti dell'Italia liberata non si erano infatti soltanto proposto di raggiungere i colpevoli con una sanzione morale (dacchè la legge penale non considerava la loro azione alla stregua di un reato), ma anche e soprattutto di dare ai cittadini onesti la possibilità di guardarsi dal contatto con gente infida e ben capace di applicare ancora la sua sperimentata attitudine al malfare in nuove insidie a danno altrui.

Come da nessuno è mai stata contestata la utilità sociale del certificato penale col quale viene dichiarata ai terzi, per loro norma, la personalità del delinquente, così nulla può seriamente opporsi allo scioglimento del segreto — non certo ormai di pubblico interesse — per ciò che riguarda i nomi di quei delatori che, reclutati dall'O.V.R.A., portarono con la loro ignominiosa attività rovina, disperazione e anche morte in innumerevoli famiglie italiane.

Nonostante i contrastanti interessi politici, che stranamente di tempo in tempo hanno fatto mutare avviso e condotta di fronte al

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

problema della pubblicazione delle liste dell'O.V.R.A. a partiti e gruppi parlamentari, pensano i proponenti che nessuno possa assumersi oggi la responsabilità — più che politica, morale — di opporsi ad una decisione che, applicata, sgombrerebbe la nostra vita nazionale da uno dei più gravi motivi del suo

attuale turbamento, motivo che non può trovare in alcuna onesta coscienza indulgenza e difesa.

L'articolazione del progetto non abbisogna, per la sua semplicità, di commento e chiarimenti. Comunque, occorrendo, essa potrà essere perfezionata in sede di esame e discussione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È demandato al Ministro dell'interno il compito di provvedere alla pubblicazione integrale delle liste degli appartenenti all'O.V.R.A. e dei suoi sussidiati a qualunque titolo, sotto il controllo di una Commissione parlamentare nominata dai presidenti delle due Camere secondo quanto prescrive l'articolo 82 comma secondo della Costituzione.

La pubblicazione deve essere ultimata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Tutti gli Uffici dell'amministrazione e tutti i cittadini, che li detengano per qualunque motivo, devono rimettere immediatamente al Ministero dell'interno tutti i documenti relativi all'O.V.R.A. dei quali fossero in possesso,

dandone contemporaneamente notizia alla Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Chiunque disperde, distrugge o occulta documenti relativi all'O.V.R.A. dei quali sia in possesso per ragioni d'ufficio o per qualsiasi altra causa è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni, salve le altre pene previste dalla legge penale.

Art. 4.

Alla copertura delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge si provvede coi fondi stanziati nel capitolo 55 del bilancio 1954-55 per il Ministero del tesoro.

Art. 5.

La presente legge entra in applicazione il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.